FAQ PER GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA CON CAPIENZA FINO A 50 POSTI PER LA PROVINCIA DI ASTI

D. In caso di partecipazione per più strutture, con capacità ricettiva sino a 50 posti, si deve presentare due offerte tecniche?

R. Anche nel caso di partecipazione con più strutture. occorre comunque presentare un'unica offerta tecnica utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara

D. Il requisito 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE deve essere fornito mediante copie conformi all'originale da parte delle amministrazioni per le quali abbiamo prestato servizi analoghi?

R. I requisiti di capacità tecnica e professionali devono essere dichiarati nel DGUE e comprovati con documenti che possono essere allegati con firma digitale ovvero con atti con firma autografa accompagnati dalla comunicazione di trasmissione dell'ente che ha emanato il certificato

D. In merito al modello di Offerta Tecnica, si chiede di poter dettagliare e fare esempi concreti in merito ai seguenti punti:B.2.b: progetti di concreta attuazione - analiticamente descritti e dettagliati in tutte le fasi e modalità esecutive -relativi alla realizzazione, con gli enti locali, di servizi di orientamento al territorio per l’accesso ai servizi pubblici (ad esempio, quello di trasporto), attestati dalla presenza di intese o accordi con gli enti medesimi

R. I predetti progetti vanno concordati con gli enti locali in cui saranno dislocati i centri di accoglienza, tenendo conto di quali servizi pubblici siano presenti sul territorio comunale; particolare interesse potranno avere, tra l’altro, i settori del trasporto pubblico e della scuola, di cui possono usufruire i migranti con le rispettive famiglie

D. La figura del medico responsabile del centro può essere assolta dal medico di base del SSN tramite offerta di servizi ambulatoriali previsti dal suo contratto pubblico?

R: Si, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali

D. Con riferimento al DPR 12 Gennaio 2015 n. 21, art. 11 comma 3 “Direttore del Centro”, si richiede di precisare 1) se il requisito “abilitazione all’esercizio della professione” richiesto al personale in possesso di diploma di laurea della classe L39 - Servizio Sociale - sia soddisfatto dal conseguimento del titolo di studio e dal superamento dell’esame di stato o se sia anche vincolato all’iscrizione all’albo dell’ordine professionale; 2) se, in assenza di iscrizione all’ordine professionale, il requisito di “abilitazione all’esercizio della professione” possa essere soddisfatto dal possesso di certificazione di specializzazione post laurea della classe L39 - Servizio Sociale in “Direttore di comunità socio sanitaria” (ai sensi delle D.G.R. Regione Piemonte 45 -4248 del 30 luglio 2012).

R. Per svolgere le funzioni di direttore del centro, è richiesta, per i possessori di diploma di laurea delle classi L-39 e LM-87, l’abilitazione all’esercizio della professione, che si consegue con il superamento dell’esame di Stato e non richiede necessariamente l’iscrizione all’ordine professionale.

D. Nel caso in cui durante l'accordo quadro di accoglienza, il numero delle persone accolte nel Centro fosse minore del numero di persone per le quali la gara è stata aggiudicata è possibile proporzionare il monte ore del personale/servizi in base al numero dei richiedenti asilo accolti?

R. Come previsto dallo schema di contratto allegato al bando di gara, in caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A. Il monte ore potrà eventualmente essere rivisto in accordo con la Prefettura, comunque nel rispetto dei servizi essenziali agli ospiti presenti.

D. Il compenso orario per l’espletamento delle attività connesse alle visite mediche di ingresso e al primo soccorso da parte del medico responsabile del centro (4 ore/anno per ciascun migrante, fino a un massimo di 200 ore/anno a chiamata per centri fino a 50 posti) sia quello richiesto all’Ente Gestore dal libero professionista incaricato o se, essendo rimborsato come costo aggiuntivo, debba fare riferimento a un tariffario approvato dalla Prefettura-UTG.

R. In assenza di un tariffario specifico, per la spesa in questione si consiglia di richiedere più preventivi di spesa, ai fini della comparazione delle offerte e del successivo affidamento del servizio.

D. I costi per la “somministrazione dei farmaci” (che può essere svolta unicamente da personale sanitario) e quelli per “altre spese mediche” (visite specialistiche, protesi non previste dal SSN) debbano essere considerati costi extra e preventivamente autorizzati sulla base di un preventivo, considerato che nell’allegato B “ Stima dei costi” è previsto alla voce “Altro” l’importo di € 1,80 per persona per “farmaci, materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico).

R. Tali voci di spesa sono ricompresi nel prezzo a base di gara, per una quota di Euro 1,80 procapite in relazione ad una spesa annua prevista di Euro 500,00, come riportato nella stima dei costi medi; quindi, non necessitano di specifica preventiva autorizzazione e sono soggette alle regole di rendicontazione previste per le altre spese.

D. In riferimento alla Tabella dotazione personale, l’erogazione delle ore di servizi possono essere svolte dall’operatore? Ad esempio, un dipendente con orario settimanale di 38 ore ricopre il ruolo del Direttore per 18 h/sett. Nelle restanti 20 ore, in cui lavora come operatore, può svolgere le 10 ore di servizio di mediazione linguistica?

R. Nel caso specifico segnalato, è possibile tale combinazione lavorativa, purché consenta il regolare svolgimento delle differenti mansioni.

D. Il turno di 10 ore previsto dalla tabella "allegato A" (prima tabella) "fino a 50 posti" richiede che il servizio venga erogato 10 al giorno. E' a discrezione dell'ente decidere l'orario di erogazione del servizio? Oppure va previsto un'erogazione continuativa dalle 08.00 alle 20.00?

R. L’ente gestore determina l’orario di erogazione del servizio, nel rispetto delle 10 ore al giorno nell’arco dell’orario 8-20

D. Il turno di 8 ore previsto dalla tabella "allegato A" (prima tabella) "fino a 50 posti" richiede che il servizio venga erogato 8 a notte. E' a discrezione dell'ente decidere l'orario di erogazione del servizio? Oppure va previsto un'erogazione continuativa dalle 20.00 alle 08.00? Inoltre, il turno notturno può essere svolto come “Servizio Passivo Notturno” garantendo la reperibilità notturna dell’operatore presente all’interno del centro in caso di necessità e di pronto intervento?

R. L’orario di erogazione del servizio è fissata dal gestore, nell’arco di orario 20-8. E’ possibile una reperibilità notturna , purché l’operatore sia presente nel centro

D. Tra le voci puntualmente descritte non vi è cenno relativo ai costi per le pratiche di natura burocratica amministrativa, quali ad esempio il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, i relativi bolli e/o fototessere. Tali spese sono a carico dell’ente gestore o del singolo richiedente asilo?

R. Nel capitolato tali spese non sono espressamente previste; anche se tale costo è a carico del richiedente del permesso di soggiorno, l’ente gestore può comunque valutare l’opportunità di farsi carico della spesa, in considerazione della situazione economica del migrante

D. In caso di partecipazione alla procedura di un Consorzio di Cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice degli appalti, il requisito di Capacità Economica Finanziaria di cui al paragrafo 7.2 punto g) del disciplinare (possesso di copertura assicurativa) può essere posseduto in proporzione dalle consorziate esecutrici senza ricorrere ad avvalimento. Si richiede inoltre quale sia la data presunta di avvio del servizio. Si chiede conferma che la validità dell'offerta sia di 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.

R. In merito al requisito di capacità economica e finanziaria, può essere posseduto dal consorzio ovvero, nel suo complesso, dalle consorziate, in quanto esecutrici dell’appalto. L’inizio del servizio è previsto per il prossimo mese di luglio. Si conferma che l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte

D. In merito alla dotazione personale come da “Allegato A – tabella complessiva”, siamo a chiedere spiegazioni. Visto che intendiamo partecipare per 3 centri collettivi da 50 posti cadauno, dobbiamo prevedere la dotazione prevista nella sezione “fino a 50 posti” per ogni centro collettivo e quindi moltiplicarla per i 3 centri collettivi per ottenere il totale del personale occorrente ? Oppure dobbiamo basarci sulla sezione “da 101 a 300 posti” ?

R. La dotazione minima prevista è valida per ogni singolo centro collettivo fino a 50 posti

D. Con riferimento alla dotazione personale come da “Allegato A – tabella complessiva” :è corretto interpretare che le ore impiegate dagli operatori diurni comprendano le ore per mediazione linguistica, insegnamento lingua italiana, informazione normativa e orientamento al territorio ? Con riferimento ai Documenti di Gara è indicato “Domanda di partecipazione ed autocertificazione”; non ci è chiaro a quale autocertificazione si riferisca. Con riferimento alla documentazione relativa agli immobili, notiamo che non è prevista la produzione delle Autocertificazioni Conviventi; è corretto interpretare che non è richiesta ?

R. Le ore previste per gli operatori diurni possono essere impiegate anche per le attività indicate, nel caso in cui non venga impiegato specifico personale. La domanda di partecipazione alla gara comprende tutte le dichiarazioni inerenti le modalità di concorso alla procedura e di gestione del servizio; non comprende autocertificazioni, come erroneamente riportato a pag. 5 del disciplinare di gara nell’elenco dei documenti di gara. L’Autocertificazione conviventi verrà richiesta dopo l’aggiudicazione, al momento della verifica requisiti in materia di verifiche antimafia

D. Con riferimento alla struttura dell’offerta allegato 2-ter, si richiede se è da riferirsi all'intera offerta oppure al singolo centro collettivo. In particolare è prevista l’attribuzione : di 7,50 punti per ogni incremento di 1 operatore diurno con un massimo di 15,00 punti e di 2 punti per ogni incremento di 2 ore settimanali per i servizi di direzione, assistenza sociale, assistenza psicologica, orientamento legale e al territorio, mediazione culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana, con un massimo di 12,00 punti. Partecipando con tre centri collettivi, significa che per l'attribuzione di 15,00 punti è necessario incrementare di 2 operatori oppure di 6 operatori ( due per ogni centro collettivo ) ? E per l'attribuzione di 12,00 punti è necessario incrementare di 2 ore settimanali ogni servizio oppure di 6 ore settimanali per ogni servizio ( due per ogni centro collettivo ) ?

R. Il punteggio assegnato viene fatto in base all’offerta nella sua completezza e non per il singolo centro. Nei casi segnalati, con due addetti complessivamente in più rispetto al numero minimo previsto per ogni centro dalla tabella ”Dotazione personale”, si ottiene il punteggio massimo di 15 punti; analogamente, per l’incremento di un’ora dei servizi indicati, per un massimo di 2 punti per ogni servizio, per ottenere il massimo punteggio i 12 punti sono sufficienti due ore settimanali in più per ogni servizio, in complesso e non per singolo centro.